

N. 3715

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUBRANO di RICCO, PIERONI,  
MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e  
SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1998**

---

Divieto di detenzione e allevamento degli animali cosiddetti  
da pelliccia

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia è un fenomeno relativamente recente come risposta meno faticosa e più redditizia all'uccisione degli animali selvatici per la pellicceria.

Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Europa in netta recessione come testimoniato da un recente rapporto commissionato dall'Unione europea. In Italia gli allevamenti di questo genere non sono più di cento mentre non quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a gestione familiare.

Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro *habitat* naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre specie abituate a territori enormi sono reclusi in piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali vengono uccisi senza alcuna legge di regolamentazione poichè non sono considerati nella legge 14 ottobre 1985, n.623, sulla macellazione, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Fra i me-

todi più usati c'è la penetrazione nel cervello con strumenti a funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno, l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica. La stessa legge n.623 del 1985 prescrive un'ispezione giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le condizioni e lo stato di salute degli animali, norma mai rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede sanzioni.

L'allevamento di animali da pelliccia è quindi un'esercitazione gratuita di crudeltà a cui un Paese civile deve porre la parola fine.

Per questo abbiamo presentato un disegno di legge che prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio nazionale; agli articoli 2 e 3 le sanzioni; all'articolo 4 la possibilità di costituzione di parte civile, nei procedimenti per la repressione dei reati previsti dalla legge proposta, per le associazioni e gli enti che hanno finalità di tutela degli animali.

Nel capo II, agli articoli 5, 6 e 7, sono contenute le disposizioni finali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

**REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ  
ILLECITE**

## Art. 1.

*(Attività illecite)*

1. Sono vietati la detenzione e l'allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio nazionale.

## Art. 2.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la condanna comporta la revoca delle licenze di commercio.

## Art. 3.

*(Reato associativo)*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere le attività previste dall'articolo 1, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

3. Coloro che sono a capo dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

#### Art. 4.

##### *(Costituzione di parte civile)*

1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subiti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 5.

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, per «pelliccia» si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre nonchè gli articoli con esse fabbricati.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza bovina, equina e suina.

#### Art. 6.

##### *(Abrogazione di norme)*

1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 1999. A decorrere da tale data nessun animale da pelliccia dovrà essere più detenuto in strutture di allevamento o a fini commerciali.





